

Codice di Comportamento

VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 MAGGIO 2020

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 1 di 25

Contenuti

PARTE I – PREMESSA E OBIETTIVI.....	3
1. Destinatari	3
2. Principi.....	4
2.1 LEGALITA’	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.2 CORRETTEZZA	4
2.3 TRASPARENZA.....	4
2.4 ESG E UN PRI.....	5
3. Riservatezza, confidenzialità e tutela delle informazioni .	5
4. Abuso di mercato	6
4.1 INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
4.2 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	8
4.3 OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	10
4.4 PRESIDI INTERNI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO	10
5. OPERAZIONI PERSONALI	11
5.1 OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI	12
5.2 OPERAZIONI VIETATE.....	12
5.3 OPERAZIONI AMMESSE CON LIMITAZIONI.....	13
5.4 OPERAZIONI CONSENTITE	14
5.5 REGISTRO DELLE OPERAZIONI PERSONALI E CONTROLLI ...	15
PARTE II – RAPPORTI ESTERNI	16
6. RAPPORTI CON I CLIENTI	16
7. RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI.....	16
8. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE	17
9. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI	17
10. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE	18
11. CONFLITTI DI INTERESSE.....	18
PARTE III - RAPPORTI INTERNI	19
12. RELAZIONI CON GLI AZIONISTI.....	19
13. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE ..	19
14. DIPENDENTI E COLLABORATORI	19
15. SVILUPPO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	20
16. SICUREZZA E SALUTE	21
PARTE IV - MODALITÀ DI ATTUAZIONE	22
17. DIFFUSIONE.....	22
17.1 SISTEMA DISCIPLINARE	22
GLOSSARIO	23
ALLEGATO 1.....	24
ALLEGATO 2.....	25

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 2 di 25

PARTE I – PREMESSA E OBIETTIVI

Il presente Codice Interno di Comportamento (di seguito il “**Codice**”) rappresenta una componente del sistema di organizzazione, gestione e controllo di Tages Capital SGR S.p.A. (nel seguito anche la “**Società**” o la “**SGR**”).

Con il presente documento, la SGR intende formalmente definire l’insieme dei valori dalla stessa riconosciuti, accettati e condivisi, nonché i suoi diritti, doveri e responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice individua, pertanto, i valori essenziali, gli *standard* di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell’ambito e/o in nome di Tages Capital SGR S.p.A. nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, i colleghi, i collaboratori, gli *outsourcer*, i consulenti, i fornitori e le Pubbliche Autorità.

In particolare, i valori a cui deve improntarsi la condotta di tutti coloro che operano nell’interesse della SGR sono quelli del rispetto della legalità, dell’integrità morale, della trasparenza e liceità nei rapporti con i clienti, i colleghi, i collaboratori, gli *outsourcer*, i consulenti, i fornitori e la Pubblica Amministrazione, dell’assenza di conflitti d’interesse e, in genere, dell’etica sociale.

I principi etici enunciati nel presente Codice di Comportamento sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice risponde altresì ai requisiti generali di organizzazione disposti dall’art. 33 del “Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF”, adottato dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 5 dicembre 2019.

La presente versione del Codice è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tages Capital SGR S.p.A. in data **26 maggio 2020**.

1. Destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per tutti coloro che agiscono per conto di Tages Capital SGR S.p.A., siano essi componenti degli organi amministrativi e di controllo, dirigenti, responsabili di funzione, dipendenti, *outsourcer* della SGR (di seguito denominati “**Destinatari**”).

Tages Capital SGR S.p.A. adotta e diffonde il Codice a tutti i Destinatari, i quali sono tenuti a tenere una condotta in linea con i principi in esso contenuti.

I Destinatari si impegnano a rispettare le prescrizioni previste nel Codice, ad osservare le leggi, i regolamenti, le procedure aziendali e le disposizioni interne e a porsi limiti anche più stringenti di quanto di seguito statuito, qualora ritengano che ciò sia necessario al fine di proteggere l’interesse della SGR e dei suoi clienti.

La SGR si impegna a non iniziare o non proseguire alcun tipo di rapporto¹ con chi non intenda allinearsi ai principi del presente Codice.

¹ Nei limiti consentiti dalla normativa e dagli accordi contrattuali

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 3 di 25

I Destinatari si impegnano a segnalare all'Amministratore Delegato eventuali comportamenti che siano lesivi dei principi contenuti nel presente Codice.

2. Principi

Tages Capital SGR S.p.A. si impegna ad operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei propri clienti, dei patrimoni da essa gestiti e dell'integrità dei mercati, assumendo la responsabilità di ogni eventuale violazione dei menzionati principi.

La condotta di Tages Capital SGR S.p.A., a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di lealtà e buona fede nei rapporti con i clienti, il personale, i collaboratori esterni, gli azionisti, i partner commerciali e finanziari con i quali la SGR entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

Le *policy* e le procedure interne adottate da Tages Capital SGR S.p.A. per lo svolgimento di ogni sua attività e, in particolare, di quelle funzioni alle quali si fa riferimento nei successivi paragrafi, devono conformarsi ai principi e alle regole contenuti nel presente Codice.

Il Codice è, altresì, ispirato al rispetto delle persone, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, alla responsabilizzazione singola e di gruppo, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale e, in tal modo, contribuisce fortemente alla costruzione dell'immagine aziendale, della cultura d'impresa e del clima di lavoro.

Il rispetto delle norme poste dall'ordinamento giuridico, delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione degli affari costituisce una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere gli obiettivi della SGR, consistenti nella creazione e nella massimizzazione del valore per gli azionisti, per coloro che vi prestano attività lavorative, per i clienti e per la collettività nel suo complesso.

La SGR è inoltre firmataria dei Principi per gli Investimenti Sostenibili delle Nazioni Unite (*United Nations Principles for Responsible Investments*, di seguito "UN PRI") e, come tale, esercita un ruolo attivo su temi come l'ambiente, la società e la *corporate governance* (di seguito "ESG", *environmental, social and governance*).

2.1 LEGALITÀ

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

2.2 CORRETTEZZA

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della Società. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi deontologici, peritali o professionali.

2.3 TRASPARENZA

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Società nei confronti della Clientela, delle Autorità di Vigilanza, di fornitori o di terzi portatori

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 4 di 25

di interessi. I Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di trasparenza.

2.4 ESG E UN PRI

In quanto firmatario degli UN PRI, la SGR si impegna a:

- incorporare i parametri ESG nell'analisi finanziaria e nei processi di decisione riguardanti gli investimenti;
- proporsi quali azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato;
- esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento;
- promuovere l'accettazione e implementazione dei Principi nell'industria finanziaria;
- collaborare per migliorare l'applicazione dei Principi;
- rendicontare periodicamente sulle attività e sui progressi compiuti nell'applicazione dei Principi.

3. Riservatezza, confidenzialità e tutela delle informazioni

Tages Capital SGR S.p.A. assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, in ottemperanza alla normativa vigente.

I Destinatari sono tenuti ad utilizzare tali dati, acquisiti in ragione della propria attività, esclusivamente per scopi connessi con quest'ultima e per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti.

La SGR adotta ogni misura utile per tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati e dei relativi documenti raccolti².

I Destinatari sono altresì obbligati a mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione, sia essa di carattere riservato o confidenziale (di seguito denominate "**Informazioni Riservate**"), della quale dispongono in ragione della propria attività.

Per il raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, i dati personali e le Informazioni Riservate potranno essere comunicate a tutti i soggetti della struttura societaria ed operativa della Società, evidenziando il carattere riservato degli stessi. Resta inteso che tali soggetti sono tenuti a mantenere il massimo riserbo e devono adottare ogni cautela necessaria ad evitare la diffusione e/o ogni altra forma di comunicazione a terzi degli stessi.

In particolare, Tages Capital SGR S.p.A. adotta le seguenti misure minime di cautela:

- il salvataggio serale di tutte le operazioni effettuate nella giornata lavorativa, atto a garantire la ricostruzione automatica della situazione dati della giornata;
- la ridondanza dei server;
- l'adozione di apposite credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, da assegnare a ciascun addetto, a ciascuna delle quali viene associato uno specifico ambito di abilitazione;

² Cfr. Manuale *Privacy*.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 5 di 25

- adozione di *software anti-virus* centralizzato di nuova generazione per la protezione dei terminali;
- monitoraggio completo e manutenzione di *server e workstation*;
- adozione della crittografia del disco per le *workstation*;
- adozione di una soluzione di *Data Governance* per garantire un adeguato accesso alle informazioni sensibili, per fornire allarmi per la verifica in tempo reale di comportamenti anomali e per l'identificazione e la classificazione dei dati;
- adozione di una soluzione di gestione dei dispositivi mobili (*Mobile Device Management*) che consente all'azienda di cancellare a distanza i dati aziendali in caso di perdita o compromissione di un dispositivo, preservando i dati personali dell'utente sul dispositivo mobile;
- adozione di una suite di sicurezza *e-mail* per fornire una protezione avanzata contro le minacce mirate, la prevenzione della perdita di dati e l'*anti-spam* e *anti-malware*.
- la conservazione dei documenti riservati in armadi chiusi ovvero casseforti;
- il divieto di portare all'esterno degli uffici di Tages Capital SGR S.p.A. documenti riservati, salvo per motivi connessi allo svolgimento della propria attività;
- la distruzione del materiale da eliminare.

L'eventuale diffusione di documenti interni alla Società potrà essere effettuata secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

4. Abuso di mercato

4.1 INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

I Destinatari devono sempre agire con professionalità, correttezza e diligenza, nel rispetto della riservatezza e del segreto aziendale.

L'obbligo di mantenere la riservatezza si riferisce a qualsiasi Informazione Privilegiata³ acquisita dalla clientela o da terzi all'interno o all'esterno della Società e di cui i Destinatari siano in possesso in ragione della loro attività.

³ Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 per "Informazione Privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 6 di 25

I Destinatari non possono comunicare a terzi, all'interno o all'esterno della Società, le Informazioni Privilegiate. Nei casi dubbi circa il carattere privilegiato di una informazione, ciascun Destinatario deve astenersi dal far circolare la medesima, chiedendo eventualmente un parere alla Funzione Compliance.

Le Informazioni Privilegiate possono essere diffuse nell'ambito delle strutture e degli uffici aziendali solo nei confronti di coloro che abbiano necessità di conoscerle per motivi di lavoro ed evidenziando il carattere riservato delle stesse.

Ai Destinatari è fatto divieto di utilizzare, sia direttamente sia indirettamente, a fini personali e/o nell'interesse della SGR e/o di terzi, Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza durante l'adempimento delle proprie mansioni, nonché di consigliare o di indurre terzi a operare su strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono ("**Strumenti Finanziari**").

Ai Destinatari è espressamente vietato di:

- utilizzare Informazioni Privilegiate relative a Strumenti Finanziari o ad emittenti di Strumenti Finanziari ("**Emittenti Strumenti Finanziari**"), quotati o non quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari sia per conto e/o nell'interesse della Società sia in nome e per conto proprio o di terzi;
- partecipare a gruppi di discussione o *chatroom* su internet aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o Emittenti Strumenti Finanziari ("**Emittenti Strumenti Finanziari**"), quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti la SGR, società concorrenti o società quotate in genere o Strumenti Finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- sollecitare l'ottenimento di Informazioni Privilegiate su Strumenti Finanziari o Emittenti Strumenti Finanziari, quotati o non quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile.

Qualora un'informazione Privilegiata debba essere necessariamente rivelata a terzi dal Destinatario per adempiere ai propri doveri professionali e nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la natura privilegiata della stessa deve essere preventivamente segnalata al terzo.

al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso [...]"

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 7 di 25

Il Destinatario che venga a conoscenza direttamente o indirettamente di un'Informazione Privilegiata deve chiedere, a mezzo *email* e motivandone la richiesta, autorizzazione preventiva alla diffusione della stessa all'Amministratore Delegato e, per conoscenza, alla Funzione *Compliance*.

4.2 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Nell'espletamento delle proprie attività è vietato ai Destinatari porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente od indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate vietate dalla normativa sugli abusi di mercato e in particolare a quelle volte a prevenire il reato di manipolazione di mercato⁴.

⁴ Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 596/2014 per "manipolazione del mercato di intendono le seguenti attività:

- a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - ii. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa;
- b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - i. interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii. rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - iii. crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 8 di 25

E' bene precisare che detti comportamenti e/o operazioni, ancorché indicativi della potenziale commissione di illeciti, possono risultare di fatto del tutto leciti se determinati da motivazioni legittime e conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti. E' dunque preciso obbligo di chi esercita un'attività di gestione conservare tutto il materiale idoneo a comprovare le ragioni, la logica e la finalità per cui viene effettuata un'operazione (c.d. principio della "tracciabilità") al fine di permettere un'eventuale verifica e valutazione della condotta e di supportare la liceità della stessa.

4.2.1 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DI MERCATO FALSE O FUORVIANTI TRAMITE MEZZI DI COMUNICAZIONE, COMPRESO INTERNET, O TRAMITE QUALSIASI ALTRO MEZZO

In conformità con le indicazioni fornite dalla CONSOB, la fattispecie in esame risulta illecita se effettuata con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

Al fine di prevenire la commissione di tali condotte illecite, è fatto assoluto divieto a tutti i Destinatari di comunicare al pubblico o comunque a soggetti esterni alla SGR, dichiarazioni o notizie rilevanti, e/o riservate, e/o anche solo potenzialmente "price sensitive" riguardanti la SGR o altre società/enti con cui la medesima mantiene o abbia mantenuto rapporti d'affari e con riferimento alle quali è stato possibile aver conoscenza di Informazioni Privilegiate.

Il Presidente (o soggetto da questi appositamente autorizzato) è l'unico soggetto legittimato a comunicare al pubblico o comunque a soggetti esterni alla SGR qualsiasi notizia relativa alla SGR stessa o a società od enti con cui la Società mantiene o abbia mantenuto rapporti d'affari⁵.

Nella comunicazione al pubblico o comunque a destinatari esterni alla SGR è in ogni caso necessario attenersi alle seguenti regole di comportamento:

- chiarire sempre le fonti delle proprie informazioni specificandone l'attendibilità e se le stesse trovano fondamento su fatti certi, su un obiettivo esame del mercato, ovvero se siano frutto di una propria valutazione, di opinioni personali o interpretazioni, di proprie previsioni o proiezioni e/o se si trattino o siano supportate dai cd. "rumors di mercato". Nel caso di valutazioni e analisi personali dovranno essere altresì comunicate le metodologie sulle quali le valutazioni e analisi stesse si fondano;
- specificare quando le informazioni sono supportate da una propria o altrui (in questo caso è necessario specificare di quale soggetto) attività di analisi finanziaria.

sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

- e) *l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.*

⁵ Cfr. Par. 10 Rapporti con gli organi di informazione.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 9 di 25

4.3 OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

La SGR deve individuare e, se del caso, segnalare le operazioni sospette effettuate da parte dei Destinatari, nello svolgimento dei servizi di gestione.

Con riferimento ai presidi volti alla prevenzione di comportamenti in violazione della normativa in materia di abusi di mercato, l'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione *Compliance*, cura che venga svolta attività di formazione⁶ nei confronti del personale della SGR.

Ai fini dell'individuazione delle possibili violazioni delle disposizioni in materia di abusi di mercato, la SGR si è dotata di:

- strumenti di presidio volti alla prevenzione di comportamenti in violazione alle disposizioni in materia di abusi di mercato, tra cui la formazione del personale;
- strumenti di controllo volti all'individuazione *ex post* delle fattispecie che possano ritenersi configurare violazione delle disposizioni stesse.

Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza o abbia il sospetto di comportamenti in violazione alle disposizioni in materia di abusi di mercato, è tenuto a segnalarlo tempestivamente all'Amministratore Delegato, affinché lo stesso avvii, di concerto con le funzioni di controllo, un'indagine approfondita e, laddove il sospetto sia da ritenersi fondato, proceda con la segnalazione alle Autorità di Vigilanza.

4.4 PRESIDI INTERNI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO

Al fine di prevenire la commissione da parte dei Destinatari di eventuali abusi di mercato, oltre al processo descritto nel paragrafo precedente, sono attivi i seguenti livelli di controllo:

- l'Amministratore Delegato che, con il supporto della Funzione *Compliance*, effettua un controllo preventivo in merito alla valutazione dell'opportunità di procedere alla diffusione di Informazioni Privilegiate;
- il Responsabile della Direzione Investimenti, che svolge un controllo di primo livello sull'operato del personale della Direzione, assicurando che il comportamento degli stessi sia conforme alle disposizioni in materia di *Market Abuse*;
- la Funzione *Risk Management*, che svolge un controllo di secondo livello sull'operato della Direzione Investimenti e comunica, a mezzo *email*, all'Amministratore Delegato le eventuali anomalie rilevate;
- un ulteriore livello di controllo è affidato alla Funzione *Compliance* e alla Funzione *Internal Audit* che, nell'ambito dei rispettivi piani delle verifiche annualmente definiti, svolgono specifici controlli finalizzati ad accertare l'efficacia e l'adeguatezza della procedura, a verificare la sua

⁶ L'Amministratore Delegato prevede, avvalendosi anche della Direzione *Operations*, a diffondere a tutto il personale, attraverso email, aggiornamenti della normativa in tema di *Market Abuse* e a mettere a disposizione del personale stesso in apposita porzione di rete aziendale tutto il materiale necessario per la formazione dei Destinatari. In particolare, l'Amministratore Delegato, o altro soggetto della Direzione *Operations* esecutore, provvede a raccogliere e archiviare ordinatamente anche in formato elettronico, prova di invio e lettura del messaggio email per garantire l'efficacia dello strumento di formazione.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 10 di 25

idoneità a raggiungere le finalità cui è preposta e a suggerire gli eventuali correttivi alla luce delle risultanze emerse.

5. OPERAZIONI PERSONALI

Il presente paragrafo si applica ai Destinatari che rientrano nella categoria di Soggetto Rilevante.

Per “**Operazione Personale**” si intende un’operazione su uno Strumento Finanziario realizzata da, o per conto di un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
- l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - a. il Soggetto Rilevante;
 - b. una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela⁷ o stretti legami⁸;
 - c. una persona nei confronti della quale il Soggetto Rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l’esecuzione.

Per “**Soggetto Rilevante**” si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi⁹, dirigenti dell’intermediario;
- dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

⁷ Ai sensi dell’art 2 comma 3-bis del Regolamento (UE) n. 2017/565 del 25 aprile 2016 per “*persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela si intende:*

- a) *il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;*
- b) *i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;*
- c) *ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale considerata”.*

⁸ Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 6, comma 6-bis.3 del TUF, per “stretti legami” si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
- da un legame di “controllo”, ossia dalla relazione esistente tra un’impresa controllante e un’impresa controllata, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridica e un’impresa; nel quel caso ogni impresa controllata di un’impresa controllata è considerata impresa controllata dell’impresa controllante che è a capo di tali imprese;
- da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia in una relazione di controllo.

Ai fini dell’applicazione del Manuale si considerano: i coniugi, i figli e tutti coloro che hanno convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante.

⁹ Cfr. Par. 11.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 11 di 25

La normativa di riferimento prevede che le limitazioni e gli obblighi in materia di Operazioni Personali si applichino ai Soggetti Rilevanti che:

- siano coinvolti in attività che possano dare origine a conflitti di interesse¹⁰ (tipicamente i soggetti coinvolti nella prestazione di servizi di investimento e accessori);
- abbiano accesso a Informazioni Privilegiate¹¹ o ad altre informazioni confidenziali.

5.1 OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI

Tutti i Soggetti Rilevanti¹² sono tenuti a conoscere e rispettare le restrizioni previste in tema di operazioni personali vietate, nonché a notificare prontamente alla SGR l'effettuazione di operazioni personali consentite, secondo i termini e le procedure di seguito descritte.

Ciascun Soggetto Rilevante è obbligato a comunicare per iscritto (anche a mezzo *email*) alla Funzione *Compliance* l'elenco dei dossier titoli allo stesso intestati o cointestati e l'intermediario presso il quale i conti sono aperti:

- all'avvio dell'operatività con la SGR;
- in occasione di ogni nuova apertura/chiusura dei *dossier*.

Con frequenza annuale, i Soggetti Rilevanti sono chiamati a comunicare, per iscritto, alla Funzione *Compliance* l'elenco dei *dossier* titoli attivi oppure a confermare l'invarianza dell'informativa già fornita in precedenza.

Con frequenza semestrale, i Soggetti Rilevanti sono inoltre tenuti ad attestare, per iscritto mediante apposito modulo (**Allegato 2**), alla Funzione *Compliance* di:

- conoscere le regole sancite dal presente Codice in materia di Operazioni Personali;
- non aver compiuto operazioni vietate (ai sensi di quanto previsto dal par. 5.2) e, per quelle soggette a limitazioni (ai sensi di quanto previsto dal par. 5.3), di aver ottemperato agli obblighi stabiliti dalla SGR ovvero di non aver compiuto operazioni soggette a limitazioni.

5.2 OPERAZIONI VIETATE

E' fatto assoluto divieto ai Soggetti Rilevanti di porre in essere i seguenti comportamenti:

- effettuare operazioni che violano la disciplina relativa all'abuso di informazioni privilegiate¹³ e manipolazione del mercato¹⁴;
- implicano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate riguardanti clienti o loro operazioni;

¹⁰ Cfr. Par. 11.

¹¹ Cfr. Par. 4.1.

¹² Nella realtà della SGR sono considerati Soggetti Rilevanti: i consiglieri di amministrazione, i Sindaci Effettivi, i dipendenti, i collaboratori/assimilati che abbiano un rapporto continuativo con la SGR. Sono stati esclusi gli azionisti in quanto gli stessi/i soci di maggioranza degli stessi sono anche Amministratori della SGR e, pertanto, già ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto.

¹³ Cfr. Par. 4.1

¹⁴ Cfr. Par. 4.2

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 12 di 25

- effettuare operazioni suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla SGR in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e accessori alla clientela¹⁵;
- consigliare o raccomandare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione¹⁶, di intraprendere operazioni su Strumenti Finanziari che, se eseguite a titolo personale, rientrerebbero nella fattispecie di cui ai punti precedenti;

comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, ove il Soggetto Rilevante sappia o debba ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia Operazioni Personali di cui ai punti precedenti; ovvero di consigliare o sollecitare agli altri di realizzare dette operazioni.

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di effettuare compravendite aventi ad oggetto lo stesso Strumento finanziario **nella stessa giornata di borsa**.

I dipendenti non possono inoltre effettuare:

- operazioni su Strumenti Finanziari, anche per interposta persona, ponendosi in contropartita dei clienti della SGR;
- operazioni di compravendita di strumenti finanziari presenti nella c.d. "**Restricted List**".

La *Restricted List* include gli emittenti (e gli strumenti finanziari emessi dagli stessi) sui quali la Società (o Società del Gruppo) ha informazioni privilegiate o comunque confidenziali e sui quali l'operatività personale è vietata. Sono escluse dall'ambito del divieto le *corporate actions* sui titoli/emittenti inseriti nella *Restricted List*.

Inoltre, previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato, è permesso ai Soggetti Rilevanti la vendita di eventuali strumenti finanziari detenuti in portafoglio emessi da società che sono state poi successivamente incluse nella *Restricted List*.

Tale richiesta deve essere supportata da specifica motivazione, nonché risultare conforme con la normativa di riferimento e con le procedure interne adottate dalla SGR. L'operazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'ottenimento dell'autorizzazione e, in caso contrario, dovrà esserne richiesta una nuova.

5.3 OPERAZIONI AMMESSE CON LIMITAZIONI

a) Operazioni soggette ad autorizzazione preventiva

Pur se la normativa consentirebbe di escludere dalle limitazioni previste in materia le operazioni su FIA¹⁷, la SGR permette ai Soggetti Rilevanti di acquistare o vendere fondi d'investimento alternativi solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato e sentita la Funzione *Compliance*¹⁸. Nel caso in cui l'operazione sia posta in essere dall'Amministratore Delegato, quest'ultimo deve richiedere

¹⁵ Cfr. Par. 11

¹⁶ Per esternalizzazione si intende un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività dello stesso intermediario.

¹⁷ Cfr. art. 63, comma 3, lett. b), del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, cui rinvia l'art. 114 del Regolamento Intermediari.

¹⁸ Non si applica tale previsione alla sottoscrizione di quote di FIA gestiti dalla SGR, essendo tutte le sottoscrizioni (e, pertanto, anche quelle di eventuali Soggetti Rilevanti) oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 13 di 25

l'autorizzazione preventiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentita la Funzione *Compliance*. L'operazione deve essere compiuta entro e non oltre le 24 ore dall'ottenimento dell'autorizzazione ovvero alla prima data utile per la sottoscrizione del prodotto (es. primo NAV utile per la sottoscrizione dei Fondi); in caso contrario sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione.

b) Operazioni soggette a notifica ex post

I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare alla Funzione *Compliance* tutte le operazioni il cui controvalore sia pari o superiore a 20.000 Euro. Devono, inoltre, essere comunicate anche le operazioni che, sebbene di controvalore inferiore a 20.000 Euro, siano complessivamente riconducibili ad un'unica operazione (c.d. "Operazioni personali consecutive").

Le operazioni su FIA sono invece sempre oggetto di notifica, indipendentemente dal controvalore.

Le operazioni soggette al suddetto obbligo sono le seguenti:

- l'acquisto e la vendita di operazioni di fondi alternativi;
- l'acquisto e la vendita di azioni, di obbligazioni corporate, di strumenti di *money market*, di derivati, di cambi e di *commodities*;

La notifica deve essere effettuata entro la fine del mese successivo e può essere effettuata, alternativamente, tramite *email*, raccomandata A/R o fax.

c) Operazioni soggette a *withholding period* minimo

I Soggetti Rilevanti possono realizzare Operazioni Personali su azioni, obbligazioni corporate, strumenti di *money market*, derivati, cambi e *commodities* purché mantengano l'investimento per almeno 30 giorni. Il suddetto limite può essere derogato su autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentita la Funzione di *Compliance*, a fronte di esauriva motivazione.

Si precisa che le Operazioni Personali non effettuate su iniziativa dei Soggetti Rilevanti non sono soggette a notifica *ex-post*.

5.4 OPERAZIONI CONSENTITE

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, le Operazioni Personali che non rientrano nel novero delle operazioni espressamente vietate dalla normativa¹⁹ possono essere effettuate liberamente dai Soggetti Rilevanti. Nell'effettuare tali operazioni, essi si attengono in modo scrupoloso alle disposizioni contenute nel presente Codice. In sintesi:

Strumento/Tipo di transazione	Approvazione preventiva	Notifica ex post	<i>Withholding period</i>
-------------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------

¹⁹ L'art. 63, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 prevede che le limitazioni stabilite in materia "non si applicano alle operazioni personali:

- a) eseguite nel quadro di un servizio di gestione discrezionale del portafoglio che non preveda una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale è eseguita l'operazione;
- b) su OICVM o FIA che siano soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello equivalente di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale sono realizzate le operazioni non partecipino alla gestione dell'organismo interessato".

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 14 di 25

Emittente/strumento in <i>Restricted List</i>	Operazione vietata	Operazione vietata	Operazione vietata
FIA	Approvazione Amministratore Delegato	Sì	30 giorni
Azioni, obbligazioni <i>corporate</i> , strumenti di <i>money market</i> , derivati, cambi, <i>commodities</i>	No	Sì (operazioni il cui controvalore > Eur 20.000)	30 giorni
Titoli di Stato e assimilati, quote o azioni di OICR armonizzati, ETF	No	No	No

5.5 REGISTRO DELLE OPERAZIONI PERSONALI E CONTROLLI

La SGR ha istituito un registro in cui sono riportate le Operazioni Personali di cui al Par. 5.3 comprensive di annotazioni (approvazione preventiva, notifica ex post, etc.).

Nel medesimo registro sono altresì riportate eventuali operazioni di cui al Par. 5.2 comunque rilevate, con esplicita annotazione che trattasi di operazioni vietate.

La responsabilità della tenuta e gestione del registro è affidata alla Funzione *Compliance*, incaricata altresì di prestare attività di assistenza e consulenza in materia ai Soggetti Rilevanti.

La Funzione *Compliance* e la Funzione *Internal Audit*, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di accertare il rispetto di quanto previsto dal presente Codice in materia di Operazioni Personali, anche attraverso verifiche a campione e richieste di produrre i rendiconti relativi ai depositi titoli, volte a valutare la conformità alle norme vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'osservanza delle medesime disposizioni.

Le medesime Funzioni provvedono ad inviare all'Amministratore Delegato, tramite *email*, una relazione scritta qualora riscontrino operazioni vietate e/o omessa comunicazione da parte di un Soggetto Rilevante.

L'Amministratore Delegato, al fine di assumere i provvedimenti opportuni, qualora lo ritenga necessario, può richiedere alle predette Funzioni ulteriori verifiche ed approfondimenti.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 15 di 25

PARTE II – RAPPORTI ESTERNI

6. RAPPORTI CON I CLIENTI

Nei rapporti con i clienti, Tages Capital SGR S.p.A. si ispira a valori di correttezza, lealtà, efficienza, professionalità e legalità assicurando altresì la riservatezza delle informazioni riguardanti la clientela.

I Destinatari che intrattengono rapporti con la clientela sono responsabili della puntuale, integrale e corretta identificazione e profilazione di quest'ultima, sia ai fini dell'adeguata verifica antiriciclaggio che per la valutazione di appropriatezza delle operazioni disposte.

In presenza di operazioni sospette dei clienti, i Destinatari devono prontamente darne notizia mediante comunicazione scritta al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, al fine del rispetto della normativa antiriciclaggio.

Prima di avviare qualsiasi rapporto con la clientela, i Destinatari devono fornire informazioni sulle attività svolte dalla Società e un'adeguata documentazione illustrativa dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali in materia.

7. RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

I rapporti con i soggetti terzi (es. *outsourcer*, fornitori, collaboratori esterni, consulenti, *partner*, etc.) sono improntati a principi di lealtà, correttezza, professionalità e legalità.

Sono consentiti omaggi e atti di cortesia commerciali rientranti nella categoria spese di rappresentanza "inerenti", purché non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio e/o a violare comunque la normativa di riferimento in materia.

La ricezione di regalie da parte di Amministratori, dipendenti, collaboratori/consulenti è subordinata al rispetto delle seguenti regole:

- regalie di valore **inferiore (o uguale) a EUR 200**: possono essere accettate regalie senza comunicazione e/o preventiva autorizzazione;
- regalie di valore **compreso tra EUR 200 e EUR 400**: possono essere accettate notificando preventivamente, a mezzo email, il fatto all'Amministratore Delegato (quest'ultimo, se lo ritiene necessario, ne dà comunicazione alla Funzione Compliance);
- regalie di valore **superiore a EUR 400**: non possono essere accettate se non su esplicita autorizzazione di Amministratore Delegato (sentita Funzione Compliance).

Tutti gli omaggi e regalie devono essere comprovati da idonei giustificativi.

È fatto espresso divieto a tutti i soggetti della SGR, dare o promettere denaro o altre utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori della medesima Società o alle persone a loro sottoposte di una società diversa dalla SGR.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità e le trattative sono condotte in modo da creare una solida base per relazioni di reciproca soddisfazione e di lunga durata. L'acquisizione di beni o servizi da terzi fornitori avviene sulla base di una valutazione oggettiva delle caratteristiche della fornitura in termini di qualità, affidabilità, prezzo, assistenza garantita dal fornitore.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 16 di 25

Nei rapporti che prevedono la trasmissione di dati che riguardano la SGR o la clientela di quest'ultima, la Società è tenuta a ricevere dai medesimi soggetti terzi idonea garanzia scritta (*non disclosure agreement* o documento equivalente) relativa al rispetto degli obblighi di riservatezza circa i dati personali e le informazioni di cui entrano in possesso per lo svolgimento della propria attività.

Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

8. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

I rapporti con le Istituzioni, le Autorità di Vigilanza, gli Enti, le Associazioni, le Organizzazioni politiche e sindacali ("Istituzioni Pubbliche") sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza e sono tenuti dai soggetti a ciò deputati dalla normativa di riferimento e dalla regolamentazione interna.

Nell'ambito dei suddetti rapporti, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori dalla normale prassi aziendale (ovvero eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia) o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei fornitori che non trovano giustificazione nel rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari con lo scopo di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamento agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamento per scopi diversi da quelli prefissati.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale.

Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

Si rimanda al "Codice di comportamento verso P.A. e Autorità e Codice di comportamento anticorruzione" per una trattazione dettagliata delle norme di comportamento da adottare nei confronti delle Istituzioni Pubbliche".

9. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

La Società è completamente estranea a qualunque partito politico ed organizzazione sindacale.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 17 di 25

In tal senso, la Società può sovvenzionare finanziariamente tali forme organizzative o associative in modo trasparente ed esclusivamente nel rispetto della normativa applicabile.

10. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

I rapporti di Tages Capital SGR S.p.A. con gli organi di informazione sono di competenza esclusiva del consigliere a ciò delegato ovvero dei soggetti da questo espressamente autorizzati e sono svolti in coerenza con le strategie aziendali di comunicazione e, comunque, secondo criteri di condotta improntati a principi di trasparenza, correttezza e tempestività.

Laddove un altro Destinatario sia chiamato a comunicare con i media, esso deve essere preventivamente autorizzato dal consigliere a ciò delegato, il quale definisce altresì il contenuto della comunicazione e delle notizie da rendere al pubblico o comunque all'esterno della SGR. Tali indicazioni sono vincolanti per il soggetto autorizzato.

In ogni forma di pubblicità e comunicazione, Tages Capital SGR S.p.A. si impegna a non rilasciare dati o informazioni riservati, incompleti o inesatti. Nella predisposizione della documentazione di *marketing*, la SGR si impegna a fornire informazioni e messaggi chiari e trasparenti, avendo cura di utilizzare un linguaggio semplice e di facile comprensione al pubblico. L'eventuale pubblicità diffusa a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione deve essere onesta, corretta e veritiera. I messaggi devono essere chiari e precisi, al fine di non indurre i fruitori in errore.

11. CONFLITTI DI INTERESSE

Nello svolgimento di ogni attività, Tages Capital SGR S.p.A. opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale.

La Società, nella prestazione dei servizi e delle attività, si impegna ad:

- adottare ogni misura utile all'identificazione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere e a gestirli, anche mediante l'utilizzo di idonee misure organizzative, al fine di evitare che gli stessi incidano in modo negativo sugli interessi dei clienti;
- informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

I Destinatari, durante lo svolgimento delle proprie attività, si attengono in modo scrupoloso alle disposizioni contenute in materia nelle procedure interne aziendali²⁰.

Chiunque, durante la prestazione delle proprie attività, avesse dubbi circa le modalità di azione e sull'individuazione di possibili situazioni di conflitto di interesse, è tenuto a rivolgersi alla Funzione Compliance.

I dipendenti della SGR che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia all'Amministratore Delegato, che valuterà il comportamento da tenere, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento vigente e dalle procedure aziendali appena richiamate.

²⁰ Cfr. *Policy* di gestione dei conflitti di interesse.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 18 di 25

PARTE III - RAPPORTI INTERNI

12. RELAZIONI CON GLI AZIONISTI

La Società promuove la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti degli azionisti, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

Gli interessi di tutti gli azionisti vengono promossi e tutelati rifiutando qualunque interesse particolare o di parte.

La Società promuove una corretta e costante informativa agli azionisti in merito a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze nei confronti dei loro investimenti.

La Società promuove una consapevole ed informata partecipazione degli azionisti alle decisioni societarie.

La Società favorisce:

- la regolare partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle Assemblee;
- il regolare funzionamento delle assemblee nel rispetto del diritto di ciascun azionista di ottenere precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte.

La Società promuove la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni straordinarie.

I Destinatari coinvolti dovranno mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.

13. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE

La Società promuove la massima trasparenza, affidabilità e integrità delle informazioni inerenti alla contabilità aziendale.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

14. DIPENDENTI E COLLABORATORI

Tages Capital SGR S.p.A. garantisce a tutti i dipendenti e collaboratori pari opportunità di crescita professionale, escludendo arbitrarie discriminazioni ed ispirando tutte le relazioni a principi di equità, correttezza e lealtà, meritocrazia.

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 19 di 25

I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali.

Ciascun responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

Ai fini dell'assunzione e della gestione dei dipendenti, Tages Capital SGR S.p.A. garantisce che le decisioni adottate non siano influenzate da elementi razziali, di religione, di sesso, di paese d'origine, di età, di cittadinanza, di stato civile o di orientamento sessuale.

Tages Capital SGR S.p.A. proibisce ogni forma di *mobbing*. La Società proibisce e ripudia, in particolare, ogni forma di molestia - psicologica, fisica, sessuale - nei confronti di dirigenti, di altri dipendenti, collaboratori, *outsourcer*, consulenti e fornitori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da diversi atteggiamenti atti ad intimidire in quanto ripetuti nel tempo o provenienti da distinti soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità.

E' proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del dirigente, di qualsiasi altro dipendente, collaboratore, *outsourcer*, consulente e fornitore che rifiuta, lamenta o denuncia la commissione dei menzionati atti.

Tutti i dipendenti della SGR sono tenuti ad osservare la normativa primaria e secondaria, le norme previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro, il presente Codice ed ogni altra procedura aziendale adottata dalla Società e qui non espressamente richiamata.

E' inoltre fatto divieto, per tutto il personale dipendente, di assumere cariche o svolgere incarichi professionali al di fuori del Gruppo Tages Group, fatta eccezione dei casi in cui il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministratore Delegato.

Per qualsiasi dubbio inerente all'applicazione e/o osservanza di norme e procedure aziendali interne, tutti i dipendenti devono rivolgersi alla Funzione di Compliance e all'Amministratore Delegato della SGR.

15. SVILUPPO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Tages Capital SGR S.p.A. ritiene che la formazione dei dipendenti rappresenti uno strumento essenziale allo sviluppo continuo delle conoscenze e delle capacità dei medesimi, nonché dell'attività stessa della Società.

La formazione viene attuata dalla SGR con la massima attenzione non solo alle esigenze aziendali, ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di crescita individuale e professionale del personale della Società.

Il personale di Tages Capital SGR S.p.A. si impegna a partecipare alle iniziative formative con impegno, responsabilità e professionalità.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 20 di 25

Tutti i dipendenti possono prendere parte a convegni e/o corsi di formazione in qualità di docenti, previa comunicazione ed autorizzazione dell'Amministratore Delegato. Ferme restando le eventuali incompatibilità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, i dipendenti devono richiedere all'Amministratore Delegato l'autorizzazione preventiva ad assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali. L'autorizzazione può essere concessa qualora non sussistano conflitti di interesse con la SGR.

16. SICUREZZA E SALUTE

Tages Capital SGR S.p.A. garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche), assicurando la prevenzione, la gestione ed il monitoraggio dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 21 di 25

PARTE IV - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

17. DIFFUSIONE

Tages Capital SGR S.p.A si impegna a far conoscere il presente Codice a tutti i Destinatari, consegnando lo stesso in caso di nuove assunzioni e/o nuove instaurazioni di rapporti con soggetti esterni e/o pubblicando il testo su una porzione di rete accessibile a tutto il personale. A tale scopo viene acquisita apposita dichiarazione di accettazione firmata (**Allegato 1**).

17.1 SISTEMA DISCIPLINARE

In caso di violazione del presente Codice, da intendersi quale lesione del rapporto di fiducia instaurato con la SGR, la Società potrà introdurre azioni legali e/o adottare ogni provvedimento, nei confronti dei Destinatari, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei relativi regimi contrattuali di lavoro.

I Destinatari sono tenuti ad informare con tempestività l'Amministratore Delegato dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire con la corretta gestione dell'attività lavorativa.

Le segnalazioni dovranno contenere informazioni sufficienti per consentire all'organo competente un'analisi appropriata della condotta e l'eventuale successivo intervento.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dai CCNL, dallo Statuto di Tages Capital SGR S.p.A., dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni interne alla Società.

Per quanto riguarda gli *outsourcer* e, in generale, i soggetti terzi che intrattengono rapporti con la SGR e che, in tale ambito, potrebbero essere coinvolti nella commissione dei reati previsti dal Decreto (ivi compresi i consulenti), ogni violazione costituisce fonte di responsabilità contrattuale e, in quanto tale, potrà essere sanzionata secondo le previsioni della normativa di riferimento.

Anche per l'Organismo di Vigilanza l'osservanza del Codice integra ed esplicita gli obblighi di diligenza nell'esecuzione dell'incarico assunto.

La violazione delle norme del Codice costituisce quindi un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di rappresentanza organica, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 22 di 25

GLOSSARIO

Codice	Codice Interno di Comportamento.
Destinatari	Componenti degli organi amministrativi e di controllo, dirigenti, responsabili di funzione, dipendenti, <i>outsourcer</i> della SGR.
Informazione Privilegiata	Informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o su prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
Informazioni Riservate	Qualsiasi informazione, sia essa di carattere riservato o confidenziale.
Operazione Personale	Qualsiasi operazione su uno Strumento Finanziario realizzata da, o per conto di un Soggetto Rilevante.
<i>Restricted List</i>	Elenco di titoli/emittenti sui quali è vietato compiere Operazioni Personali.
SGR o Società	Tages Capital SGR S.p.A.
Soggetto Rilevante	<p>Il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti dell'intermediario; ▪ dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; ▪ persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario. <p>Nella realtà della SGR sono considerati Soggetti Rilevanti: i consiglieri di amministrazione, i sindaci effettivi, i dipendenti, i collaboratori/assimilati che abbiano un rapporto continuativo con la SGR.</p>
Strumenti Finanziari	Strumenti finanziari ai quali si riferiscono le Informazioni Privilegiate.

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 23 di 25

ALLEGATO 1

Dichiarazione di accettazione

Io sottoscritto _____,
nato a _____ il _____,
residente in _____,
nella mia qualità di _____
e come tale incluso nel novero dei Destinatari, come definiti dal Codice di Comportamento adottato da Tages Capital SGR S.p.A. (di seguito, la "**Società**"),

DICHIARO

- di aver ricevuto in data _____ il Codice di Comportamento predisposto dalla Società;
- di prendere atto di essere stato incluso nel novero dei Destinatari ai sensi del Codice di Comportamento di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, alle quali mi atterò scrupolosamente.

Data _____

(Firma) _____

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 24 di 25

ALLEGATO 2

Attestazione Periodica

Io sottoscritto _____,
nato a _____ il _____,
residente in _____,
nella mia qualità di _____
e come tale incluso nel novero dei Destinatari, come definiti dal Codice di Comportamento adottato da Tages Capital SGR S.p.A. (di seguito, la “**Società**”),

DICHIARO

- di conoscere le regole sancite dal par. 4 del Codice di Comportamento in materia di Abusi di Mercato;
- non aver compiuto operazioni che possano ricadere nelle fattispecie di cui al par. 4.1 (abuso di informazioni privilegiate) ovvero par. 4.2 (manipolazione di mercato) del Codice di Comportamento;
- di conoscere le regole sancite dal par. 5 del Codice di Comportamento in materia di Operazioni Personali;
- non aver compiuto operazioni vietate (ai sensi di quanto previsto dal par. 5.2 del Codice di Comportamento) e, per quelle soggette a limitazioni (ai sensi di quanto previsto dal par. 5.3 del Codice di Comportamento), di aver ottemperato agli obblighi stabiliti dalla Società ovvero di non aver compiuto operazioni soggette a limitazioni;
- di non aver ricevuto/concesso omaggi e/o regalie da parte di soggetti terzi, ovvero, in caso contrario, di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni;
- di non aver ricevuto proposte di benefici da fornitori, pubblici funzionari e, in generale, soggetti terzi.

Data _____

(Firma) _____

CODICE DEL DOCUMENTO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	STATO DEL DOCUMENTO	
CC01	5.0	26.05.2020	Emesso	pag. 25 di 25